



PROCURAGENERALE
della Corte di Cassazione

R.G. n. 22573/2013

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti;

PREMESSO

che, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.*, proposto dalla A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale - di XX, si chiede accertare la giurisdizione del giudice ordinario;

che l'invocata declaratoria riguarda il giudizio pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale per XX (R.G. n. 645/2013), instaurato da V.C. nei confronti della suddetta Azienda, dell'Università degli Studi di XX nonché della Regione XX;

che il V., al quale è stata ritualmente notificata l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ha resistito con controricorso, sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre l'Università degli Studi di XX e la Regione XX non hanno svolto attività difensive;

OSSERVA

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione appare fondata.

Invero, il giudizio di cui sopra prende le mosse dal protocollo d'intesa tra la Regione XX e l'Università degli Studi di XX, diretto a regolare l'apporto della facoltà di medicina ai servizi assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente, dalla seduta della Commissione paritetica dell'Università di XX e dell'A.S.L. di XX del 19/6/2013, in cui si era deciso che la divisione di urologia presso l'Ospedale XX non fosse più a dirigenza universitaria bensì ospedaliera.

A seguito di ciò, il V., professore ordinario dell'Università di XX, al quale era affidata la direzione dell'Unità operativa complessa di urologia del suddetto Ospedale aveva adito il giudice amministrativo, invocando la declaratoria del suo diritto a permanere nel posto di direttore della medesima Unità presso la quale era stato e doveva ritenersi convenzionato per lo svolgimento istituzionale di attività assistenziale, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla piena ed integrale realizzazione di tale diritto, oltre il risarcimento dei danni professionali e morali arrecati.

Stando così le cose, la domanda proposta dal V. presso il Tribunale Amministrativo Regionale, anche se volta all'annullamento della decisione amministrativa di cui sopra, in realtà attiene all'attività assistenziale dal medesimo svolta nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Locale di XX, laddove la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo.

In altri termini, la questione giuridica sottoposta all'attenzione del giudice amministrativo non riguarda la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, nello specifico in ordine all'emanazione del provvedimento di "macro-organizzazione", bensì investe l'attività lavorativa del personale universitario svolta per i fini istituzionali e nell'organizzazione di tale Azienda, per la quale si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale - qui rilevanti sul versante della giurisdizione del giudice ordinario - e non concernenti il rapporto dei professori (e ricercatori) con l'Università.

In quest'ottica, non si condivide l'assunto del T.A.R. XX il quale, con l'ordinanza cautelare n. 259/2013, aveva ravvisato la giurisdizione amministrativa, "trattandosi di prestazioni di medico universitario irriducibili ad una atomizzazione che finisca per dissociare la funzione di docente da quella assistenziale, senza poter privilegiare quest'ultima ai fini dell'equiparazione *tout court* al medico ospedaliero, considerando che l'incarico in questione si manifesta in maniera inscindibile, anche con insegnamento pratico dell'arte medica agli studenti od ai medici specializzandi".

Al riguardo, si può, invece, richiamare l'autorevole affermazione del supremo organo di nomofilachia, secondo il quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'Azienda Sanitaria, poiché l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 21/12/1999, n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'Università da quello instaurato dagli stessi con l'Azienda ospedaliera, e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le Aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'Azienda Sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'Azienda, determinandosi, pertanto, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle Aziende e degli Enti del S.S.N. (v. Cass., sez. un., ordin. nn. 7503 del 15/5/2012 e 10406 del 6/5/2013).

Per quanto fin qui esposto, relativamente alla causa di cui sopra, si ritiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario e, correlativamente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

P.Q.M.

visto l'art. 380-*ter* c.p.c., chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Roma, 18 marzo 2014

Il sostituto procuratore generale
(Alberto Celeste)